

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA
DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITÀ 2021”**

Premessa

La strutturabilità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli interventi previsti nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza, di continuare il percorso già sviluppato e sostenuto in Regione Lombardia, volto a garantire la continuità degli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità gravissima e grave.

Regione Lombardia, nel solco del percorso sino ad oggi effettuato, con specifici provvedimenti ha già dato corso alla stabilizzazione di misure a sostegno del caregiver familiare; più precisamente il programma regionale del Fondo Non Autosufficienza il quale riconosce in modo esplicito il ruolo del caregiver familiare come snodo fondamentale da supportare in via prioritaria prevedendo specifici riconoscimenti rivolti alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dal medesimo.

L'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce *caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.*

Le risorse del Fondo oggetto del presente provvedimento sono destinate alle regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Gli interventi che Regione Lombardia intende finanziare con tale Fondo rientrano nelle finalità di cui al DPCM 28 dicembre 2021 lettere:

- a. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;
- c. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Le risorse complessive Fondo 2021 a disposizione sono pari ad **€ 3.627.718,01** destinate:

1. per il 50% pari ad € 1.813.859,01 alla disabilità gravissima: gli interventi si concretizzano nell'erogazione, attraverso le Agenzie di Tutela della salute/Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, di interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare come meglio specificato al punto I.4;
2. per il 50% pari ad € 1.813.859,00 alla disabilità grave: gli interventi si concretizzano nell'erogazione, attraverso gli Ambiti Territoriali/Comuni, di interventi residenziali di sollievo (ricovero sollievo) e interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare come meglio specificato al punto II.4.

Gli interventi di sollievo e sostegno individuati sono a favore del caregiver familiare direttamente coinvolto/impegnato in modo continuativo e responsabile nel lavoro di cura in conformità alle lettere a) e lettera c) del DPCM del 28 dicembre 2021 (GU n. 88 - 14 aprile 2022).

I. DISABILITÀ GRAVISSIMA

I.1 DESTINATARI

Persone con disabilità gravissima come definita dal decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:

- al domicilio con presenza del caregiver familiare, indicato nella domanda di accesso alla Misura B1 o nel progetto individuale;
- residenti in Lombardia;
- di qualsiasi età.

con priorità alle persone in carico al FNA 2021 esercizio 2022.

I.2 RISORSE

Il bilancio per l'esercizio 2022 ammonta a complessivi **€ 1.813.859,01** corrispondente al 50% delle risorse complessive Fondo caregiver annualità 2021.

I.3 STRUMENTI/INTERVENTI

Gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate, consistono in interventi di **valorizzazione** del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare.

Si tratta di un **assegno una tantum** del valore di **200 €** a favore del caregiver familiare, come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205) ovvero "*persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga(...)*", che si dedica, in modo continuativo all'assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità gravissima.

I.4 ACCESSO AL FONDO

Le persone in carico alla Misura B1 FNA 2021 esercizio 2022, non dovranno presentare alcuna istanza ai fini dell'erogazione del contributo fondo caregiver da parte delle ATS.

Le ATS, verificata la presenza dei criteri di cui al punto I.1, procederanno all'erogazione dell'assegno una tantum di € 200,00 entro il 30 settembre 2022 o il 31 dicembre 2022.

Le persone con le caratteristiche di cui al punto I.1 non in carico alla Misura B1, dovranno presentare apposita istanza corredata dalla documentazione clinica specialistica attestante la condizione di gravissima disabilità di cui all'art 3 del DM 26/09/2016 del MLPS (fatto salvo che la stessa sia già agli atti della ASST) entro il **31 ottobre 2022**. L'ASST verifica nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda l'ammissibilità formale dell'istanza stabilendo in via definitiva il riconoscimento del contributo una tantum.

Garantita la priorità alle persone in carico al FNA 2021 esercizio 2022, l'erogazione del contributo una tantum da parte delle ATS avviene nel limite delle risorse disponibili entro il 31 dicembre 2022.

I.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLO

Le ATS, verificata la presenza dei criteri di cui al punto I.1 e nel limite costituito dalle risorse assegnate, procederanno all'erogazione dell'assegno una tantum di € 200,00 entro il 31 dicembre 2022 e come meglio specificato al punto I.3.

Le ATS anche in una logica di governance:

- monitorano la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti territoriali/Comuni;
- assicurano il monitoraggio puntuale delle attività e dell'utilizzo delle risorse d'intesa con le ASST;
- effettuano il controllo su un campione non inferiore al 5% dei complessivi beneficiari dell'assegno, in collaborazione con le ASST in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

II. DISABILITÀ GRAVE E NON AUTOSUFFICIENZA

II.1 DESTINATARI

- di qualsiasi età;
- al domicilio con presenza del caregiver familiare;
- che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

con l'ulteriore specificazione che:

- gli interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare sono destinati solo a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022;
- gli interventi residenziali di sollievo sono destinati a tutti coloro che hanno presentato domanda di accesso alla Misura B2 (finanziati e non).

II.2 RISORSE

Il bilancio per l'esercizio 2022 ammonta a complessivi **€ 1.813.859,00** corrispondente al 50% delle risorse complessive Fondo caregiver annualità 2021.

II.3 STRUMENTI/INTERVENTI

Gli interventi attivabili, nel limite delle risorse assegnate sono:

1. interventi **residenziali** di sollievo.

Si tratta di un intervento di carattere economico a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d'offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD).

È riconosciuto, a titolo di rimborso spese sostenute entro l'anno 2022, un contributo fino ad un massimo di **400 €** alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio.

Questo sostegno è riconosciuto **una sola volta nel corso dell'anno**.

Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021.

Il contributo viene erogato dall'Ambito a seguito di presentazione della domanda completa della documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura) e verificata la presenza dei criteri di cui al punto II.1.

2. interventi di **valorizzazione** del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare.

Si tratta di un assegno **una tantum** del valore di **400 €** a favore del caregiver familiare, come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205) ovvero "*persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga(...)*", che si dedica, in modo continuativo e programmato, all'assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità grave e/o non autosufficiente.

Tale sostegno è incompatibile con gli strumenti della Misura B2.

Il contributo viene erogato dall'Ambito verificata la presenza dei criteri di cui al punto II.1 entro il termine della durata della Misura B2.

È lasciata all'Ambito, sulla base delle esigenze territoriali, la facoltà di individuare gli interventi da attivare e le relative risorse da destinare, con il vincolo che almeno il 50% delle risorse sia destinato a coloro che non hanno accesso alla Misura B2 (ammessi e non finanziati) per il FNA 2021 esercizio 2022, ove presenti.

È comunque riconosciuta la possibilità da parte dell'Ambito di ridurre la percentuale di destinazione sopra indicata laddove venga soddisfatta interamente la richiesta dei soggetti ammessi e non finanziati.

II.4 ACCESSO AL FONDO

Le persone risultate ammesse e non finanziate (in lista di attesa) alla Misura B2 FNA 2021 esercizio 2022 - qualsiasi sia lo strumento per il quale è stata presentata istanza sul FNA (buono mensile e/o voucher sociale) - non dovranno presentare alcuna domanda ai fini dell'erogazione del contributo una tantum fondo caregiver.

L'Ambito dovrà acquisire da parte del beneficiario del fondo caregiver formale rinuncia all'accesso alla Misura B2.

Per accedere al contributo per interventi di sollievo è invece necessaria la presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta (ad esempio fattura/ricevuta della struttura), secondo le modalità definite dall'Ambito.

II.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLI

Gli Ambiti Territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti per la disabilità grave e non autosufficienza nel presente Programma Operativo Regionale e provvedono ad individuare le modalità di attuazione più idonee.

Le risorse sono erogate dalle ATS agli Ambiti territoriali per l'intera quota loro assegnata entro 30 giorni dall'adozione del decreto di impegno e liquidazione da parte della direzione competente di Regione Lombardia, fermo restando l'onere delle ATS di comunicare agli uffici regionali in modo tempestivo l'avvenuta erogazione dell'effettivo trasferimento delle risorse, al fine di poterne garantire le necessarie comunicazioni a livello ministeriale.

Ai fini di una corretta rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, gli Uffici di Piano degli Ambiti devono inviare alle ATS competenti per territorio e alla Regione una rendicontazione relativa all'applicazione della Misura, secondo il format che sarà reso disponibile da parte dei competenti uffici regionali.

È compito degli Ambiti effettuare un controllo su un campione non inferiore al 5%, dei beneficiari presi in carico in relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

Alla ATS territorialmente competente spetta la verifica della corretta applicazione da parte degli Ambiti territoriali delle indicazioni regionali di cui al presente programma.